

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A**

### Il Consiglio Federale

- Vista la propria deliberazione del 17 marzo 2004 pubblicata in pari data sul C.U. n. 141/A con la quale ha approvato le modifiche al titolo VI delle NOIF e le norme di ammissione ai Campionati professionistici 2004/2005;
- Vista la deliberazione n. 1254 del Consiglio Nazionale del CONI adottata il 23 marzo 2004 concernente “Criteri generali e modalità dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali sulle Società sportive di cui all’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91”;
- Visto l’art. 2, comma 1 della predetta deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI che conferisce alle Federazioni Sportive Nazionali la facoltà di adottare misure idonee ad assicurare la graduale attuazione degli obiettivi perseguiti dagli enunciati criteri generali;
- Rilevato in particolare che le disposizioni approvate il 17/03/2004 prevedono il rispetto dei criteri richiesti per il rilascio delle Licenze UEFA;
- Tenuto conto altresì che la UEFA, per la graduale applicazione del Sistema delle Licenze, intende introdurre nella seconda fase del Sistema l’obbligo di predisposizione di un budget finanziario comprovante la correttezza dei pagamenti e, quindi, appare opportuno che la normativa interna preveda tale adempimento contestualmente all’entrata in vigore in ambito UEFA;
- Rilevato inoltre che i richiamati criteri generali del CONI intendono limitare agli istituti bancari l’emissione di fidejussioni a garanzia degli obblighi di ricapitalizzazione delle società assunti dai soci e ritenuto che tale limitazione possa essere eventualmente recepita con gradualità, sia perché le società hanno già programmato i propri impegni nella corrente stagione sportiva, sia perché dall’elenco dei soggetti garanti, individuati negli istituti bancari o nelle primarie imprese di assicurazione aventi un rating AAA se accertato da Standard & Poor’s o Aaa se accertato da Moody’s, sono state espressamente escluse le società finanziarie anche se iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- Tenuto conto che l’obbligo della certificazione dei bilanci è già previsto per le società di Serie A e, con decorrenza dalla prossima stagione sportiva, sarà previsto anche per le società di Serie B;
- Ritenuto di dover valutare una eventuale introduzione graduale dell’obbligo della certificazione dei bilanci per le società di Serie C, in considerazione delle modeste dimensioni economiche delle stesse;
- Ritenuto che, nell’ambito della prescritta gradualità, dovranno inoltre essere predisposti strumenti di controllo per la verifica, già a decorrere dalla prossima stagione sportiva, anche degli adempimenti fiscali che non siano di stretta pertinenza dei contratti sportivi stipulati dalle società;
- Ritenuta l’opportunità di prevedere sin d’ora, ai fini dell’ammissione ai campionati della stagione sportiva 2005/2006, il divieto di accordi di rateizzazione relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati e sancire conseguentemente l’obbligo delle società di comprovare il

pagamento di detti emolumenti al 31 marzo dell'anno in corso, nonché il regolare assolvimento alla stessa data di tutti i relativi obblighi fiscali e previdenziali.

- Ritenuto inoltre opportuno stabilire, con riferimento a quanto previsto al precedente punto, che la verifica dei pagamenti delle ulteriori mensilità di aprile, maggio e giugno e dell'assolvimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali dovrà avvenire entro il 31 dicembre successivo;
- Ritenuto che, ai fini dell'ammissione ai campionati 2004/2005, per la determinazione del rapporto PA – patrimonio netto contabile / attivo patrimoniale - appare equo considerare gli effetti dell'art. 18 bis della legge 91/81 introdotto con la legge n. 27/2003, e conseguentemente ridurre la misura di detto rapporto per le società che non si sono avvalse dei benefici della stessa legge, specificando nel contempo che, per le società che se ne sono avvalse, le immobilizzazioni immateriali non debbono comprendere gli oneri pluriennali da ammortizzare di cui al comma 1 dell'art. 18 bis sopra richiamato;
- Rilevato che le disposizioni di cui al titolo VI delle N.O.I.F. e le norme di ammissione ai Campionati professionistici 2004/2005 sono state approvate dal Consiglio Federale in epoca anteriore alla emanazione dei criteri generali successivamente formulati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed appare pertanto opportuno provvedere ad una nuova deliberazione;
- Visto l'art. 24 dello Statuto federale;

#### D e l i b e r a

1. Sono approvati il Titolo VI delle N.O.I.F. e le norme sull'ammissione ai Campionati professionistici 2004/2005 secondo i testi allegati sub A) e sub B);
2. Ai fini dell'ammissione ai campionati della stagione sportiva 2005/2006, non saranno ammessi accordi di rateizzazione sugli emolumenti dovuti ai tesserati, e le società dovranno comprovare l'avvenuto pagamento di detti emolumenti dovuti alla data del 31 marzo dell'anno in corso, nonché il regolare assolvimento alla medesima data di tutti i relativi obblighi fiscali e previdenziali. La verifica dei pagamenti degli emolumenti riguardanti le mensilità di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso e dell'assolvimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali dovrà avvenire entro il 31 dicembre successivo;
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'obbligo di predisposizione del budget finanziario previsto dal Sistema delle Licenze UEFA, le disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici dovranno contestualmente prevedere l'obbligatorietà di tale adempimento.
4. Entro la stagione sportiva 2004/2005, saranno individuati ulteriori interventi normativi eventualmente necessari per assicurare, con la prescritta gradualità, il pieno recepimento dei criteri generali di cui alla deliberazione del 23 marzo 2004 n. 1254 del Consiglio Nazionale del CONI ed il perseguimento dei relativi obiettivi, secondo quanto indicato in premessa e nell'ambito del progetto di revisione della legge n. 91/1981, allo studio della Presidenza del Consiglio, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il CONI e la F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro